



Commissione giuridica

10.5.2017

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

(0017/2017)

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)
(COM(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD))

Conformemente all'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi¹, qualsiasi proposta di rifusione presentata dalla Commissione viene esaminata da un gruppo consultivo composto dai servizi giuridici di Parlamento europeo, Consiglio e Commissione.

Si trasmette in allegato il parere del gruppo consultivo sulla proposta in oggetto.

La commissione giuridica si pronuncerà in linea di principio sul testo in questione nella riunione del 29 maggio 2017.

Allegato

¹ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.



GRUPPO CONSULTIVO
DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 3 maggio 2017

PARERE

ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL CONSIGLIO DELLA COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche COM(2016)0590 del 12.10.2016 – 2016/0288(COD)

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica di rifusione degli atti normativi, e visto in particolare il punto 9 di detto accordo, il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito il 27 ottobre, il 1°, il 7 e il 14 dicembre 2016, il 6 febbraio e il 3 marzo 2017 per esaminare, tra l'altro, la proposta di regolamento in oggetto, presentata dalla Commissione.

Nel corso dell'esame¹ della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la rifusione della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso), della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) e della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), il gruppo consultivo è giunto di comune accordo alla conclusione riportata di seguito.

1. Le seguenti modifiche avrebbero dovuto essere contrassegnate con l'ombreggiatura grigia generalmente utilizzata per indicare modifiche sostanziali:

- al considerando 30, la sostituzione della parola "dovrebbero" con "possono";

¹ Il gruppo consultivo ha lavorato sulla base della versione inglese della proposta, ossia la versione originale del testo in esame.

- al considerando 118, la sostituzione della parola "possono" con "dovrebbero";
- al considerando 126, la sostituzione delle parole "frequenze radio in una determinata gamma" con le parole "banda di spettro radio";
- al considerando 176, l'aggiunta delle parole "e/o un rendimento più elevato e maggiori vantaggi per gli utenti finali";
- al considerando 206, la sostituzione delle parole "di grande diffusione" con le parole "a prezzi accessibili" e l'aggiunta delle parole "comprese apparecchiature dotate di tecnologie assistite";
- al considerando 251, l'aggiunta della frase "Per facilitare uno sportello unico che consenta agli utenti finali di cambiare fornitore in modo agevole, il processo di passaggio dovrebbe essere condotto dal fornitore ricevente delle comunicazioni elettroniche al pubblico";
- la soppressione dell'intero testo del considerando 27 della direttiva 2002/19/CE;
- la soppressione dell'intero testo del considerando 52 della direttiva 2002/22/CE;
- all'articolo 8, paragrafo 1, la sostituzione del riferimento esistente ai "paragrafi 4 e 5" con un riferimento all'"articolo 10";
- all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), la sostituzione del riferimento esistente alla "direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)" con un riferimento agli "articoli 81 o 82";
- all'articolo 30, paragrafi 1, 5 e 6, l'aggiunta delle parole "o all'articolo 47, paragrafi 1 e 2";
- la soppressione dell'articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 2002/22/CE;
- all'articolo 38, paragrafo 1, la sostituzione del riferimento esistente all'"articolo 9 della presente direttiva e gli articoli 6 e 8 della direttiva 2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni)" con un riferimento agli "articoli 37 e 45, l'articolo 46, paragrafo 3, l'articolo 47, paragrafo 3, e l'articolo 53";
- la soppressione dell'articolo 19, paragrafo 2, primo comma, e dell'articolo 13 bis, paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE;
- all'articolo 51, paragrafo 1, terzo comma, l'aggiunta delle parole iniziali "Fatto salvo il paragrafo 3";
- all'articolo 54, paragrafo 1, l'aggiunta delle parole iniziali "Senza pregiudicare alcun atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 53";
- all'articolo 66, paragrafo 1, la sostituzione del riferimento esistente agli "articoli dal 9 al 13" con un riferimento agli "articoli dal 67 al 78";
- all'articolo 66, paragrafi 2, e 3, le parole "a 75 e all'articolo 77";

- all'articolo 67, paragrafo 4, secondo comma, l'articolo numero "70";
 - all'articolo 75, paragrafi 1 e 5, e all'articolo 76, paragrafo 3, le parole "a 72";
 - all'articolo 83, paragrafo 1, la sostituzione del riferimento esistente agli "articoli 4, 5, 6 e 7 e all'articolo 9, paragrafo 2" con un riferimento all'"articolo 79" e l'aggiunta delle parole "in conformità degli articoli 79, 81 e 82";
 - all'articolo 83, paragrafo 2, la sostituzione delle parole "soggette agli obblighi previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 e dall'articolo 9, paragrafo 2" con le parole "che forniscono i servizi di comunicazione vocale indicati all'articolo 79 e attuati a norma dell'articolo 80";
 - all'articolo 84, paragrafo 1, primo comma, la sostituzione delle parole "di cui agli articoli da 3 a 10" con le parole "di cui agli articoli 79, 80 e 81, o il mantenimento dei servizi universali esistenti di cui all'articolo 82";
 - all'articolo 84, paragrafo 1, secondo comma, la soppressione delle indicazioni dei paragrafi 3 e 5 dell'articolo 81;
 - all'articolo 86, paragrafo 2, la sostituzione delle parole "designate a fornire un servizio universale nei casi in cui sia stato istituito e sia effettivamente in funzione un fondo di finanziamento" con le parole "in conseguenza degli obblighi di servizio universale di cui agli articoli 79, 81 e 82";
 - la soppressione dell'intero testo dell'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE;
 - l'intera formulazione dell'articolo 106, paragrafo 1, secondo comma;
 - all'articolo 106, paragrafo 1, terzo comma, la sostituzione delle parole "con periodicità regolare" con le parole "almeno ogni cinque anni";
 - all'articolo 107, paragrafo 2, la sostituzione delle parole "può decidere di non applicare" con le parole "non applica";
 - all'articolo 113, paragrafo 1, primo comma, la sostituzione del riferimento esistente all'"articolo 8, paragrafo 1" con un riferimento all'"articolo 84, paragrafo 1, o all'articolo 85";
 - all'allegato I, parte introduttiva, la soppressione delle parole finali "entro i limiti consentiti ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della direttiva 2002/21/CE (la direttiva quadro)";
 - all'allegato I, parte D, punto 1, parte introduttiva, la sostituzione delle parole "per il quale sono stati concessi i diritti d'uso della frequenza" con le parole "entro i limiti di cui all'articolo 45 della presente direttiva".
2. Il testo del considerando 48 della direttiva 2002/22/CE avrebbe dovuto essere presente nel preambolo della nuova proposta di atto, e avrebbe dovuto essere identificato utilizzando il segno di "soppressione sostanziale".
3. I testi dei considerando 34 e 49 della direttiva 2002/22/CE avrebbero dovuto essere presenti nel preambolo della nuova proposta di atto, e avrebbero dovuto essere contrassegnati utilizzando il "barrato doppio".

4. Al considerando 62, il riferimento agli "articoli 24 e 34" dovrebbe essere adattato in modo da fare riferimento agli articoli 23 e 32.
5. Al considerando 76, il riferimento all'"articolo 24" dovrebbe essere adattato in modo da fare riferimento all'articolo 23 e il riferimento agli "articoli 34 e 35" dovrebbe essere adattato in modo da fare riferimento agli articoli 32 e 33.
6. Al considerando 77, il riferimento all'"articolo 34" dovrebbe essere adattato in modo da fare riferimento all'articolo 32.
7. Al considerando 87, il riferimento all'"articolo 40, paragrafo 1" dovrebbe essere adattato in modo da fare riferimento all'articolo 38, paragrafo 1.
8. Al considerando 176, il riferimento agli "articoli 27 e 28" dovrebbe essere adattato in modo da fare riferimento agli articoli 26 e 27.
9. Al considerando 185, il riferimento all'"articolo 67" dovrebbe essere adattato in modo da fare riferimento all'articolo 65.
10. L'articolo 54 contiene un refuso, nello specifico la lettera "d)" esistente dovrebbe essere sostituita dal numero di paragrafo "4".
11. All'articolo 54, paragrafo 6, l'indicazione "459" dovrebbe essere adattata in modo da fare riferimento all'articolo 45.
12. All'articolo 113, paragrafo 1, primo comma, il riferimento all'"articolo 118" dovrebbe essere adattato in modo da fare riferimento all'articolo 115.

Sulla base dell'esame effettuato il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune accordo che la proposta non contiene modificazioni sostanziali se non quelle identificate come tali. Il gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione dell'atto giuridico esistente, senza modificazioni sostanziali.

F. DREXLER

H. LEGAL

L. ROMERO REQUENA

Giureconsulto

Giureconsulto

Direttore generale